



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SUSSIDI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI A
ENTI, ASSOCIAZIONI ORGANISMI VARI E
PERSONE O NUCLEI FAMILIARI FRAGILI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
C.C. N. 26 DEL 31/10/2025

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Comune di Malegno nel quadro dei principi di legge e delle finalità statutarie, promuove, sostiene e valorizza l'attività dei cittadini, tra loro associati senza scopo di lucro, rivolta a iniziative ed interventi che esso riconosce utili per lo sviluppo della comunità civica, nelle sue varie manifestazioni sociali, culturali e storiche, di promozione del territorio, dello sport, del tempo libero e ricreative in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'Art. 118 della Costituzione, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs n. 267/2000.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi e vantaggi economici ai sensi dell'Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e degli altri principi generali che governano l'attività amministrativa ai sensi dell'Art. 1 della Legge n. 241/1990.
3. Il presente regolamento definisce altresì le modalità di corresponsione di sussidi ed aiuti economici a soggetti o nuclei familiari fragili al suo titolo VI al fine di determinare le modalità con cui questo ente può supportare con aiuti concreti e interventi mirati le fasce più deboli della popolazione residente.
4. L'osservanza delle procedure, criteri e modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi, patrocini e vantaggi e sussidi economici da parte del Comune di Malegno.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti ed eventi coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'Art. 118 della Costituzione.
- b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il paese e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite.
- d) **provvidenze, sussidi ed aiuti economici**: forma di integrazione al reddito o di sostegno temporaneo alla mancanza di reddito o di riconoscimento per attività di utilità sociale a favore di soggetti fragili. (Disciplinati nel presente regolamento dal titolo VI)

ART. 3 – Ambiti di attività e soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi e vantaggi economici:
 - a) pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
 - b) associazioni, organizzazioni, istituzioni ed enti, parrocchie ed altri soggetti senza scopo di lucro;
 - c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con le finalità statutarie del Comune.

2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini a sostegno di attività che presentino carattere di pubblica utilità e siano rivolte alla comunità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'Art. 1.
3. I soggetti beneficiari devono di norma avere sede o svolgere attività nel territorio comunale o comunque a favore dei cittadini del Comune.
4. In casi particolari, i benefici possono essere concessi anche per iniziative svolte fuori dal territorio comunale purché finalizzate alla promozione dell'immagine, territorio, prestigio, cultura, storia e arte del Comune, o i cui benefici ricadono nei confronti di persone residenti nel Comune.
5. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 devono essere riconducibili alle seguenti aree di intervento:
 - a) attività socio-assistenziali e umanitarie;
 - b) attività ricreative e sportive;
 - c) attività culturali e scientifiche;
 - d) attività educative;
 - e) tutela dell'ambiente;
 - f) sviluppo economico e promozione del turismo;
 - g) promozione del volontariato, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani; h) protezione civile;
 - i) altre attività non riferibili alle aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

Art. 4 – Forme di sostegno e disposizioni speciali per contributi di rilevanti ammontare

1. L'Amministrazione comunale può intervenire per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante le seguenti forme:
 - a) concessione di contributi economici in misura predeterminata e correlata al perseguimento di finalità di rilevanza pubblica od interessi generali;
 - b) fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione Comunale di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente;
 - c) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità e iniziative di carattere generale;
 - d) concessione in uso di immobili di sua proprietà od in sua disponibilità;
 - e) prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
 - f) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
 - g) concessione del patrocinio nel caso che l'iniziativa risponda a finalità pubbliche, di interesse generale e coerenti con le disposizioni statutarie.

Qualora la consistenza del contributo assegnato nella diversa tipologia conformativa indicata al seguente articolo dovesse superare € 15.000,00, prima della materiale erogazione delle somme dovrà essere definito uno specifico patto di collaborazione che definisca altresì tutte le condizioni, i presupposti, la temporalità e le modalità di liquidazione dei contributi anche con riferimento specifico alla definizione degli obblighi a carico delle parti, alla composizione economica del contributo, ed alla sua rendicontazione.

TITOLO II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 5 – Tipologie e condizioni

1. I contributi economici di cui all'articolo 4 lettera a) possono essere concessi per le seguenti finalità:
 - a) per il sostentamento di attività di carattere continuativo o a sostegno dell'attività ordinaria di associazioni o congregazioni associative di altro tipo radicate sul territorio comunale (**contributi annuali od ordinari**);

- b) per il supporto allo sviluppo di singole iniziative, eventi, interventi o progetti (**contributi una tantum o straordinari**) che l'amministrazione intenda sostenere nel rispetto dei criteri sanciti nel presente regolamento.
2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di associazioni, enti ed organizzazioni di particolare rilievo, ovvero di iniziative e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza, l'Amministrazione comunale può prevedere l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio di previsione.
 3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati con le modalità e nei termini e nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 7-11 e ss. se trattasi di contributi annuali per attività continuativa, ovvero delle disposizioni di cui al successivo articolo 15 e ss., se trattasi di contributi per singole iniziative, eventi, interventi o progetti.

Art. 6 – Entità del contributo

1. La concessione del contributo considera le spese che fanno carico al soggetto richiedente con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
2. L'entità del contributo viene stabilita nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento da parte del responsabile del servizio d'interesse dopo l'espletamento delle istanze ricevute a seguito della promozione di specifico bando pubblico e nel limite delle risorse disponibili a bilancio.

Art. 7 – Procedimento per la concessione dei contributi

1. L'erogazione materiale dei contributi ordinari dovrà articolarsi nel rispetto della seguente procedura:
 - Pubblicazione di apposito bando ad evidenza pubblica predisposto dal responsabile del servizio affari generali dell'ente su indicazione dei criteri generali da parte della Giunta Comunale;
 - Valutazione delle domande da parte del servizio di riferimento (in via generale identificato nel servizio affari generali dell'ente) in ordine all'ammissibilità dei criteri formali indicati nel bando per la richiesta di contributi;
 - Riscontro di rispondenza dell'iniziativa/attività da parte della giunta comunale rispetto ai fini e criteri di finanziabilità al fine di identificare se le istanze siano da considerarsi ammissibili o non ammissibili alla sovvenzione;
 - Identificazione e quantificazione delle risorse da attribuire ai singoli istanti con impegno di spesa da parte del responsabile comunale di riferimento (generalmente identificato nel servizio affari generali);
 - Liquidazione del contributo a seguito della presentazione di tutte la documentazione giustificativa a supporto del contributo riconosciuto (A cura del servizio finanziario dell'ente).
2. I beneficiari di contributi, patrocini e vantaggi economici di cui al presente Regolamento devono essere in regola con il pagamento dei tributi ed eventuali sanzioni comunali a pena di loro esclusione.

Art. 8 –Erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo assegnato non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti di cui ai successivi articoli 14 e 19 che è di competenza, così come la liquidazione materiale delle somme, dell'ufficio finanziario dell'ente.

Art. 9 – Riduzione del contributo

1. La concessione del contributo comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di destinare il medesimo alle finalità delle attività o alla singola iniziativa ammesse a contributo.
2. Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto qualora, sulla base della documentazione presentata ai sensi degli articoli 14 e 19, venga accertata una diminuzione della spesa ammessa in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, intervento o attività oggetto della domanda, o la presenza di una contribuzione anche da parte di altri enti o soggetti.
3. La rideterminazione del contributo viene disposta con atto del responsabile del settore di riferimento.

Art. 10 – Decadenza dall’assegnazione del contributo

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata realizzata l’iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
 - b) non venga presentata la documentazione prescritta agli artt. 14 e 19, in particolare per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute o al bilancio consuntivo dell’anno finanziario;
 - c) nel caso in cui l’attività o l’iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune. In questo caso, se si accerta un’esecuzione dell’iniziativa in forma ridotta, si può consentire l’erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente.
 - d) quando nel materiale divulgativo non sia stata data adeguata evidenza alla compartecipazione economica dell’Amministrazione Comunale;
 - e) quando non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune di Malegno;
2. Nel caso in cui il contributo sia stato anticipato in parte o integralmente e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.
3. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.
4. La revoca del contributo viene disposta con atto del responsabile del settore di riferimento.

CAPO II – CONTRIBUTI ANNUALI/ORDINARI

Art. 11 – Criteri di concessione e Settori di intervento

1. I contributi ordinari potranno essere corrisposti per il supporto all’attività ordinaria di associazioni o soggetti operanti sul territorio comunale per la loro attività di sostegno a servizio e sviluppo della comunità di riferimento e sono dovuti solo alle associazioni con sede od operanti sul territorio comunale oppure a favore di iniziative ricorrenti nel tempo ed ormai consolidate nella storia dell’attrattività sociale e turistica del territorio.
2. L’assegnazione di contributi è disposta attraverso la pubblicazione di appositi bandi, da pubblicarsi generalmente entro il primo semestre di ogni anno, che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo continuativo od ordinario o per iniziative aventi carattere di ripetitività nel tempo.
3. La Giunta tenuto conto delle disponibilità finanziarie di bilancio e sulla base delle linee di indirizzo contenute nei documenti programmatici dell’ente, determina i settori di intervento di cui all’Art.3; definisce inoltre i termini e le modalità per la presentazione delle domande nonché i criteri per l’erogazione dei contributi individuando il settore competente alla predisposizione e pubblicazione del bando e della relativa istruttoria di norma identificato nel servizio affari generali dell’ente.
4. I criteri stabiliti per l’erogazione dei contributi a titolo esemplificativo possono riguardare:
 - a) valore e rilevanza sociale delle finalità statutarie;
 - b) pertinenza e coerenza con le finalità, i programmi e i progetti dell’Amministrazione comunale;
 - c) caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed alla loro convergenza rispetto agli interessi generali e diffusi nella comunità locale;
 - d) rendiconto delle attività dell’anno precedente nonché quantità delle iniziative realizzate;
 - e) quantità e qualità delle iniziative programmate nonché loro costo presunto;
 - f) tipo dell’attività svolta tenuto conto anche del numero di persone coinvolte;
 - g) organizzazione dell’attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;

- h) periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale;
 - i) rilevanza economica in relazione al grado di autofinanziamento e all'entità di eventuali finanziamenti o contributi di provenienza pubblica e/o privata;
 - j) gratuità o meno delle attività programmate;
 - k) criterio preferenziale per le Associazioni è l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
 - l) La presenza di iscrizione dell'associazione nell'eventuale albo delle associazioni comunali
5. In aggiunta ai criteri indicati al comma 3, la Giunta può prevedere ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
6. Il contributo comunale per le attività ordinarie potrà al massimo finanziare lo sbilancio in negativo del bilancio a consuntivo fra entrate e spese ma non potrà essere corrisposto in caso di avanzo economico non potendo di contro provvedere con alcun contributo, ove l'Associazione goda di proprie entrate già in grado di coprire i costi che si richiedono in dichiarazione sotto forma di atto notorio a valenza di certificazione.
7. In ogni caso i contributi ordinari non potranno superare la cifra massima di € 6.000,00/soggetto fatto salvo che la giunta decida specificatamente per particolari casistiche di procedere con adeguata motivazione al superamento della predetta soglia.

Art. 12 – Soggetti ammessi

1. I contributi annuali possono essere concessi a favore:
 - a) delle associazioni ed organizzazioni di volontariato con particolare riferimento a quelle aventi sede nel territorio comunale od operanti nel medesimo;
 - b) di enti pubblici o privati, istituzioni, parrocchie od altri soggetti a fronte di attività ed iniziative prive di lucro.
2. I soggetti beneficiari di contributi una tantum o straordinari per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale ma presentare specifica richiesta per il finanziamento della specifica attività fatto salvo che sia promosso dall'ente un bando unitario per tutte le tipologie di contributo.

Art. 13 – Domande

1. Le domande di contributo annuale (c.d. ordinarie) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere la seguente documentazione:
 - a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA specificando se lo stesso ricada in eventuali ipotesi di conflitto d'interesse;
 - b) nel caso di ente o di associazione, copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
 - c) programma delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
 - d) bilancio dell'anno finanziario concluso od in assenza di quello preventivo dell'anno corrente, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa facendo presente che qualora tra le entrate fosse già preventivato il contributo comunale questo non sarà da considerarsi al fine della verifica sullo sbilancio utile a calibrare il contributo e supportarne la possibile erogazione;
 - e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;

- f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l'utilizzo di beni comunali);
 - g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici o soggetti privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;
 - h) nel caso di associazione, dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione;
 - i) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto.
2. La presentazione delle domande potrà avvenire compilando apposita modulistica allegata al bando di riferimento.

Art. 14 – Rendicontazione ed erogazione

1. L'erogazione dei contributi annuali c.d. ordinari è disposta in unica soluzione, con le modalità di cui al precedente Art. 8 e subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'Art.13.
2. Il contributo verrà erogato previo esame del rendiconto finanziario o bilancio consuntivo del soggetto beneficiario con eventuale riscontro di documentazione giustificativa di supporto ove richiesta in integrazione dagli uffici deputati alle verifiche.
3. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo pena eventuale recupero delle somme da parte dell'ente e divieto di concessione di altri contributi da parte dell'ente all'associazione/soggetto rappresentato per 3 anni.

CAPO III – CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ATTIVITÀ OCCASIONALI /STRAORDINARI

Art. 15 – Soggetti ed iniziative ammessi.

1. I contributi una tantum o straordinari possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati di iniziative od attività/iniziativa singole o ricorrenti le quali siano caratterizzata dalle finalità di interesse pubblico di cui all'Art.1.
2. L'iniziativa od attività singola o complessiva può essere svolta in collaborazione con il Comune per integrare o completare analoghi interventi, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.
3. Tale tipologia di contributo può riferirsi-anche ad attività per le quali la Giunta comunale deliberi di aderire a progetti (regionali, nazionali, europei) che prevedano per la loro realizzazione il trasferimento al Comune di finanziamenti dedicati. In tali casi le modalità di assegnazione, qualora diversamente disciplinate rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, verranno indicate negli atti amministrativi relativi ai progetti o al recepimento dei finanziamenti ricevuti.
4. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi ad hoc per singole iniziative od attività comprese nei programmi già finanziati con i suddetti contributi annuali.

Art. 16 – Domande

1. Le domande di contributo straordinario per singole iniziative od attività ricorrenti devono essere preferibilmente presentate a preventivo, prima dell'effettuazione dell'iniziativa o della realizzazione dell'attività, e comunque entro 15 giorni antecedenti l'iniziativa od in occasione del bando promosso per il finanziamento delle attività ordinarie di cui al precedente capo.
2. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, anche a consuntivo dell'iniziativa od attività oppure promuovere un bando unitario che ammetta istanze di contributo sia per le iniziative ordinarie che a finanziamento di quelle straordinarie.
3. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono contenere la seguente documentazione:

- a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) relazione dettagliata sull'iniziativa o singola attività che si intende realizzare nella quale devono essere indicati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire, riconducibili alle finalità indicate all'Art. 1 del presente Regolamento nonché i soggetti interessati o beneficiari;
 - c) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;
 - d) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale per effetto di rapporti contrattuali o provvedimenti concessori (es. canoni di locazione, canoni concessori o canoni per l'utilizzo di beni comunali);
 - e) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici o soggetti privati per l'organizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo;
 - f) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per l'iniziativa ammessa a contributo e a presentare il dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese relative alla medesima iniziativa.
4. La presentazione delle domande potrà avvenire compilando apposita modulistica presente sul sito o allegata al bando di riferimento ove il comune si avvalga della facoltà di cui al secondo comma.

Art. 17 – Procedimento e criteri per la concessione del contributo straordinario

1. Ove non si proceda con bando unitario promosso per l'erogazione anche di contributi ordinari di cui al precedente capo che seguirà la procedura prevista dall'Art. 7 del presente regolamento oppure in caso di richieste di finanziamento per iniziative successive alla promozione del bando, alla presentazione di singola istanza avente ad oggetto una richiesta di contributo straordinario la Giunta Comunale si pronuncerà determinando se l'iniziativa, evento, manifestazione o qualsiasi altra occasione determinante la richiesta di sovvenzione sia rispondente alle finalità indicate al seguente punto.
2. La sussistenza dei criteri di riconoscibilità del contributo richiesto verrà valutato dalla Giunta sulla base dei seguenti criteri:
 - a) significativa rilevanza della singola iniziativa proposta rispetto agli interessi generali dell'Amministrazione comunale e sua natura integrativa e sussidiaria rispetto alle finalità dell'Amministrazione;
 - b) specificità della singola iniziativa nel contesto sociale e territoriale per estensione e qualità degli interessi generali perseguiti nei settori d'intervento di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
 - c) caratteristica di originalità e innovatività dell'iniziativa proposta;
 - d) significativa e consolidata attività nel tessuto sociale (numero edizione o anno di realizzazione di iniziativa analoga);
 - e) organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - f) numero dei soggetti aderenti all'iniziativa;
 - g) Spese preventivate per la realizzazione dell'evento.
3. Successivamente alla deliberazione della Giunta Comunale di riconoscimento di rispondenza del contributo ai criteri sopra evidenziati e determinata l'eventuale entità massima dello stesso, il Responsabile del Servizio di riferimento provvederà a determinare l'entità definitiva del contributo secondo le risorse disponibili a bilancio ed impegnare la relativa spesa.
4. Tenuto conto delle disponibilità finanziarie di bilancio, l'ammontare del contributo non potrà superare il totale delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o iniziativa ammessa a finanziamento al netto di eventuali altri finanziamenti/introiti/entrate direttamente derivanti dall'iniziativa e di cui dovrà essere dato specifico riscontro a consuntivo.
5. Il contributo massimo erogabile per singola iniziativa è pari ad Euro 50.000,00
6. In deroga a quanto stabilito al comma 4, la Giunta Comunale può stabilire di concedere un contributo superiore premiando iniziative di particolare rilevanza regionale e nazionale.

Art. 18 – Promozione e divulgazione.

1. È fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse a contributo l'apposita dicitura "Con il contributo economico del Comune di Malegno".
2. È, invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo i casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con il Comune.

Art. 19 – Rendicontazione ed erogazione.

1. L'erogazione dei contributi una tantum o straordinari è disposta con le modalità di cui al precedente articolo 8, previa presentazione della documentazione di cui al successivo comma.
2. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
 - a) sintetica relazione illustrativa sull'iniziativa od attività ammessa a contributo;
 - b) dettagliato consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'iniziativa od attività oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - c) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
 - d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da soggetti terzi e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati.
3. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari corredati da autodichiarazioni esplicative della spesa effettuata.
4. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo e devono documentare una spesa sostenuta per l'attività ammessa al contributo non inferiore all'ammontare del contributo stesso.
5. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale ed allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo.
6. Ai fini della liquidazione di contributi straordinari la documentazione di cui al presente articolo a pena di decadenza va prodotta entro il termine di 60 gg. dal termine dell'attività e/o manifestazione finanziata.

ART. 20 – Acconti

1. Il Responsabile del servizio di riferimento, a valle della deliberazione della Giunta comunale di riscontro delle condizioni utili al riconoscimento del contributo, può disporre, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio e la realizzazione dell'iniziativa od opera, la corresponsione di uno o più acconti, per un importo complessivo di norma non superiore al settanta per cento del contributo concesso.
2. Il saldo del contributo concesso è liquidato solo su presentazione di idonea rendicontazione dell'iniziativa redatta secondo le disposizioni di cui all'Art. 19.
3. La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza del contributo assegnato e l'eventuale recupero della somma erogata in acconto.

TITOLO III – CONCESSIONE DI ALTRI VANTAGGI E BENEFICI

Art. 21 - Concessione di beni immobili

1. L'Amministrazione comunale può concedere in uso, alle associazioni o enti che statutariamente realizzano attività di pubblico interesse, concorrendo nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, beni immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa.
2. La concessione in uso di tali beni è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per la concessione di locali e spazi comunali al quale si rimanda.
3. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere accordato nel rispetto della normativa vigente o delle norme contenute nello specifico Regolamento Comunale di cui al comma precedente.

Art. 22 – Concessioni diverse

1. La concessione in uso occasionale e momentanea di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, vengono accordati previa domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa nonché sull'uso specifico del bene richiesto, sempre che la materia non sia diversamente regolamentata da appositi provvedimenti o norme regolamentari.
2. Nel caso di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati. Di volta in volta dovrà essere constatata la integrità dei beni restituiti.
3. È facoltà del Responsabile del servizio di riferimento stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso dei beni di cui al comma 1.

TITOLO IV – PATROCINIO

ART. 23 – Patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale.
4. Il patrocinio può essere concesso a soggetti di cui all'articolo 2 esterni al territorio comunale o per iniziative che si svolgono al di fuori di esso solo quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Art. 24 - Effetti derivanti dalla concessione del patrocinio

1. Dalla concessione del patrocinio di norma non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. È altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.
2. Eventuali richieste di impegno da parte del Comune, di natura tecnica, organizzativa, economica-finanziaria o di misure di esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi deve essere oggetto di specifica richiesta che il comune potrà eventualmente accordare a sostegno dell'iniziativa e per una misura in ogni caso massima di € 2.000,00.

Art. 25 - Agevolazioni aggiuntive

1. Con la concessione del patrocinio possono essere concesse, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:
 - a) uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
 - b) collaborazione tecnica del personale comunale;
 - c) uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione ai sensi dell'apposito regolamento comunale;
 - d) allacciamento gratuito per le utenze;
 - e) occupazione gratuita del suolo pubblico

2. Le agevolazioni di cui sopra, qualora siano economicamente quantificabili, debbono essere contabilizzate nell'albo dei beneficiari delle provvidenze economiche.

Art. 26 - Obblighi dei patrocinati

1. I soggetti responsabili dell'iniziativa patrocinata dal Comune sono autorizzati a fruire di tale beneficio, menzionando nelle comunicazioni ufficiali inerenti all'iniziativa stessa l'avvenuta concessione del patrocinio, usando l'espressione "*Con il patrocinio del Comune di Malegno*" ed affiancando a tale menzione lo stemma e/o il logo del Comune.
2. Nel caso al patrocinio si sia accompagnato il contributo economico diretto o indiretto dell'Amministrazione Comunale il materiale divulgativo dell'iniziativa dovrà riportare altresì la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Malegno*".
3. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per il soggetto richiedente di apporre il logo del Comune di Malegno in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa: comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, ecc.
4. L'emblema comunale deve essere apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa. Di norma, fatte salve motivate diverse esigenze, l'emblema comunale non deve invece essere apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati.
5. In ogni caso, prima di procedere alla stampa definitiva del suddetto materiale informativo, il soggetto richiedente deve inviare, tempestivamente, le relative bozze all'ufficio Segreteria competente per il benessere alla pubblicazione da parte della Giunta comunale, la quale potrà prescrivere eventuali modifiche e/o variazioni.
6. Il mancato rispetto di tali obblighi potrà comportare la revoca dei benefici economici riconosciuti e potrà rappresentare valido motivo ostativo di concessione di patrocinio o benefici economici al medesimo richiedente.

Art. 27 - Procedimento per la concessione del patrocinio

1. Il soggetto responsabile dell'iniziativa per la quale si intende ottenere il patrocinio è tenuto a farne domanda agli uffici competenti almeno 10 giorni prima della data prefissata per lo svolgimento della stessa salvo deroghe da parte della Giunta Comunale.
2. La domanda di patrocinio deve essere motivata e corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa da patrocinare.
3. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.
4. Il patrocinio non elimina l'incombenza per i richiedenti di procedere all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge. In questo caso, se già ottenute l'istanza di patrocinio può fare rinvio espresso alla documentazione già presentata per il procedimento autorizzatorio dell'iniziativa.
5. Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, verrà pronunciata la decadenza e la conseguente archiviazione della relativa pratica.
6. L'atto con cui si concede o si nega il patrocinio è adottato dalla Giunta comunale entro il termine massimo di 10 giorni salvo deroghe da parte della Giunta Comunale. I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa.

Art. 28 - Uso dello stemma del Comune di Malegno

1. La concessione del patrocinio abilita, automaticamente, all'utilizzo dello stemma del Comune di Malegno
2. In mancanza è fatto assoluto divieto di utilizzare il nome ed il simbolo del Comune di Malegno
3. In caso di verifica della mancata osservanza di quanto previsto all'Art. 26 del presente regolamento il Comune di Malegno si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.
4. In caso di utilizzo abusivo del logo comunale o indicazione di patrocinio che non sia stato formalmente concesso, il Comune di Malegno provvederà ad inoltrare formale diffida dall'ulteriore utilizzo dei riferimenti.

5. Nei casi più gravi, previa deliberazione della Giunta, il Comune di Malegno si riserva le azioni ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

TITOLO V - CONTROLLI E PUBBLICITA'

Art. 29 -Accertamenti e controlli

1. Il Responsabile di settore competente provvede d'ufficio ad effettuare controlli ed accertamenti relativi alle istanze di forme di sostegno di cui al presente regolamento.
2. In particolare l'attività di controllo avrà ad oggetto la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, come previsto dall'articolo 71 del D.P.R. 445/2000.
3. Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il Responsabile competente informa il soggetto interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare la dichiarazione; in mancanza di regolarizzazione il procedimento non ha seguito con conseguente archiviazione dell'istanza.
4. I controlli vengono effettuati anche nella fase di erogazione del beneficio con particolare riguardo alla documentazione relativa alla rendicontazione della gestione economico finanziaria dell'attività (fatture, ricevute fiscali, notule etc.) attestante i costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo.
5. Qualora, all'esito dei controlli, vengano riscontrate irregolarità non sanabili nell'istanza o nella documentazione presentata non si procederà all'erogazione del beneficio, fatta salva l'eventuale segnalazione agli organi competenti.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE RELATIVE AI CONTRIBUTI

ART. 30 – Responsabilità ed obblighi dei beneficiari

1. Le responsabilità di ogni tipo inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all'Art. 4 comprese quelle derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano.
2. È fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni ed i permessi previsti dalla normativa vigente.
3. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
5. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

ART. 31 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
 - a) per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia alla regolamentazione e normativa vigenti;
 - b) contributi concessi ai privati disciplinati da appositi bandi predisposti dall'ente;
 - c) per i contributi concessi dalla Regione od altre Amministrazioni pubbliche a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - d) in genere in tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi (es D.lgs 117/2017), regolamenti, convenzioni (Art. 56, D.Lgs. 117/2017), patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - a) la concessione di immobili di proprietà comunale, compresa l'assegnazione di sale o spazi pubblici per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni pubbliche, disciplinata da apposito Regolamento;

- b) la gestione da parte di terzi di attività caratterizzate da rilevante impegno operativo, da significativa durata temporale - annuale o ultrannuale - e da obblighi di controprestazione assunti nei confronti del Comune, per le quali si provvede sulla base di specifiche convenzioni;
 - c) ambiti di attività caratterizzati da normative specifiche per i quali il Comune interviene con apposita disciplina.
3. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti od altri atti normativi, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.

TITOLO VI

EROGAZIONE DI PROVVIDENZE E AIUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO DI PERSONE FRAGILI OD IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ ECONOMICA

Art. 32 - Definizioni

Ai fini della presente capo del regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) *Provvidenze ed aiuti economici*: forma di integrazione al reddito o di sostegno temporaneo alla mancanza di reddito o di riconoscimento per attività di utilità sociale;
- 2) *ISEE*: indicatore della situazione economica equivalente, così come previsto dal DPCM 159/2013 e smi;
- 3) *Aiuto economico continuativo*: aiuto economico rivolto a persone sole o nuclei familiari residenti in cui tutti i componenti non siano in grado di sostenere un'attività lavorativa e siano privi delle risorse economiche sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, che può essere erogato per un periodo massimo di dodici mesi ed è corrisposto di norma mensilmente;
- 4) *Aiuto economico temporaneo*: aiuto economico che può essere erogato, sussistendone le condizioni, nell'ambito di un progetto di assistenza a sostegno di fragilità personali e familiari, finalizzato al contenimento dell'emarginazione e orientato al recupero della piena autonomia economica della persona e della famiglia, e che prevede obiettivi raggiungibili nel breve periodo, facendo leva sulle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare esistente;
- 5) *Voucher per impegno sociale*: corrispettivo erogato tramite voucher INPS o altra forma simile, a seguito di prestazione di attività sociale;
- 6) *Aiuto economico ad integrazione del canone di locazione (buono affitto oneroso)*: aiuto economico a favore di persone e nuclei famigliari ad elevata fragilità in carico al servizio sociale a fronte di una spesa di locazione non sostenibile dal reddito familiare;
- 7) *Aiuto economico straordinario*: aiuto economico a favore di persone o nuclei familiari con reddito insufficiente per far fronte a necessità di carattere eccezionale e indifferibile, a soddisfacimento di bisogni primari;
- 8) *Aiuto economico con impegno alla restituzione*: aiuto economico a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di bisogno economico accertate per esigenze straordinarie connesse al soddisfacimento dei bisogni primari, determinato in rapporto alla condizione di bisogno, alle spese da sostenere e alle capacità effettive di restituzione del nucleo familiare;
- 9) *Progetto di inclusione sociale e finanziaria (microcredito)*: progetto destinato a persone fisiche che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, con erogazione di prestito ed obbligo di restituzione, mediante progetto personalizzato.

Art.33 – Oggetto

1. La presente disciplina definisce i criteri di accesso, di gestione e di erogazione delle provvidenze e degli aiuti economici che, nei limiti delle risorse di bilancio annualmente disponibili, il Comune, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, può erogare al fine di prevenire, ridurre o superare lo stato di bisogno economico – finanziario in cui persone singole o nuclei familiari possono trovarsi a causa di insufficienza del reddito e/o di mancanza di altre risorse economiche alternative.
2. Le provvidenze e gli aiuti economici di cui alla presente disciplina sono da intendersi esclusivamente quale forma di integrazione al reddito o di sostegno temporaneo alla mancanza di reddito o di riconoscimento per attività di utilità sociale e si possono eventualmente sommare senza sostituirsi ad iniziative di sostegno già previste dallo stato, regione o dall'ambito sociale di appartenenza potendosi adottare rispetto alle predette misure, in via residuale ossia ove non vi siano già misure di sostegno analoghe o simili che possano servire allo scopo.
3. Secondo il principio di sussidiarietà, gli interventi previsti dalla presente disciplina vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari o i singoli.

Art.34 – Valutazione dello stato di bisogno

1. Si considerano in stato di bisogno economico coloro che si trovano nella condizione di insufficienza del reddito familiare per il soddisfacimento dei bisogni primari di tutti i membri del nucleo familiare, in mancanza accertata di persone all'interno del nucleo medesimo o della rete familiare che vi provvedano.
2. Indicatore dello stato di bisogno è l'incapacità di provvedere al soddisfacimento delle necessità alimentari, di abbigliamento e di abitazione in rapporto al numero, all'età e alle condizioni di salute dei componenti il nucleo stesso e alla disponibilità delle fonti essenziali per il proprio sostentamento (energia elettrica, acqua e gas per riscaldamento e cucina).
3. In relazione ai minori si considera bisogno primario anche la frequenza scolastica obbligatoria.

Art.35 – Modalità di erogazione dei contributi

Le modalità di erogazione degli aiuti economici potranno comprendere sia erogazioni in denaro, sia erogazioni di buoni spendibili in negozi convenzionati (ticket service), sia altre provvidenze economiche (esenzioni, riduzioni, abbuono di morosità, ecc.) a fronte, quando possibile, di attività di utilità sociale da parte dei soggetti interessati, anche nella forma di *"voucher per impegno sociale"* erogato in accordo con enti non profit accreditati ad integrazione od in sostituzione del contributo economico.

Articolo 36 – Destinatari

1. Possono beneficiare delle provvidenze e degli aiuti economici i residenti che si trovino nelle condizioni sopra indicate e che non dispongano delle risorse sufficienti a sostenere le primarie necessità personali e familiari. Il riscontro di tali condizioni dovrà essere tuttavia appurato dagli assistenti sociali a servizio dell'ente.
2. I cittadini stranieri residenti devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di validità o con documento attestante la regolare presentazione di richiesta di rinnovo.

3. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune può attivare interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo tempestivamente ai Comuni di rispettiva residenza e richiedendo loro l'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art.37 - Finalità

1. La finalità delle provvidenze e degli aiuti economici di cui alla presente disciplina è di consentire a persone singole e famiglie di poter disporre di risorse finanziarie che li aiutino a superare lo stato di bisogno temporaneo e ne facilitino una maggiore integrazione sociale, evitando il cronicizzarsi della condizione di povertà o di difficoltà economica temporanea.
2. Nei casi in cui l'intervento sia previsto nell'ambito di un progetto individualizzato di assistenza, esso dovrà essere orientato al recupero dell'autosufficienza dei destinatari, promuovendone le risorse e le capacità personali, in una prospettiva di autonomia economica e di mantenimento delle condizioni di integrazione sociale.

Art. 38 - Condizioni generali di accesso

1. Costituiscono condizioni generali di accesso agli aiuti economici e agli interventi di sostegno di cui alla presente disciplina:
 - a) Possesso di attestazione ISEE o DSU, in corso di validità, inferiore o uguale ad **€. 15.000,00**, aggiornato annualmente sulla base dell'indice I.S.T.A.T.;
 - b) per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, valore ai fini I.M.U. della abitazione di residenza inferiore ad € 50.000,00;
 - c) patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, inferiore ad € 5.000,00;
 - d) nel caso di godimento da parte di componenti il Nucleo Familiare, al momento della presentazione della richiesta, di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il Nucleo Familiare, il valore complessivo per il Nucleo Familiare dei medesimi trattamenti deve essere inferiore ad € 800 mensili;
 - e) nessun componente il Nucleo Familiare deve essere in possesso di autoveicoli immatricolati nei 12 mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti;
 - f) non titolarità né disponibilità maggioritaria di beni registrabili (articolo 2683 del Codice Civile) in numero complessivamente superiore all'unità;
 - g) non essere intestatario di più di una utenza elettrica domestica;
 - h) non essere intestatario di utenze elettriche non domestiche;
 - i) non essere intestatario di più di una utenza del gas;
 - j) iscrizione aggiornata alle liste di collocamento ed alle agenzie interinali per il lavoro, qualora ricorra la possibilità da parte dei componenti il nucleo familiare;
 - k) la valutazione del servizio sociale competente che accerta lo stato di bisogno ed il rischio di emarginazione sociale.

Ai fini della ammissione al beneficio, saranno altresì considerati, nella relazione del Servizio Sociale, eventuali rapporti conflittuali con l'Ente e/o comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori ovvero eventuali danni o occupazioni abusivamente di beni mobili e immobili del patrimonio pubblico.

Art. 39 - Modalità di valutazione della situazione economica

1. La situazione economica è valutata sulla base di idonea documentazione specificamente individuata nelle disposizioni attuative di cui al successivo articolo in quanto utile a comprovare l'effettiva ed attuale condizione personale e familiare.
2. La situazione economica è in ogni caso valutata con riferimento alle entrate a qualsiasi titolo percepite ed alle provvidenze fruite (agevolazioni e/o esenzioni) dal nucleo familiare al momento della presentazione della domanda di contributo, tenuto conto delle dichiarazioni e della documentazione presentata.
3. Gli aiuti economici si intendono assegnati al nucleo familiare anagrafico; le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.
4. Nel caso in cui venga accertata una situazione economica e patrimoniale differente da quella dichiarata, il contributo, eventualmente già riconosciuto, è sospeso con effetto immediato, fatto salvo l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del beneficiario.
5. Ai fini dell'ammissione ai contributi economici sono preliminarmente considerati eventuali altri benefici di cui il soggetto o la famiglia hanno diritto sulla base della normativa nazionale o regionale o messi a disposizione da soggetti privati con finalità sociali .
6. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella presentazione delle eventuali domande agli enti competenti.
7. Qualora il richiedente presenti morosità pregresse nei confronti del Comune e delle aziende erogatrici di beni servizi e forniture partecipate dal Comune, prima dell'erogazione dei contributi sono concordate con gli uffici competenti tempi e modalità di rientro, ivi compreso il coinvolgimento delle persone interessate e dei componenti il suo nucleo in attività a rilevanza sociale a favore del Comune e di associazioni ed organizzazioni di volontariato.

Art. 40- Nucleo familiare convivente

1. Concorrono alla formazione della situazione economica le entrate di tutti i componenti la famiglia anagrafica, oltre che di ogni altro convivente con vincoli di parentela o affinità, fatto salvo il coinvolgimento della rete familiare e parentale delle persone non conviventi, per il loro eventuale possibile sostegno.
2. Nella valutazione della situazione economica del richiedente si terrà conto della sua eventuale convivenza continuativa con terze persone, anche se non formalmente inserite nel nucleo anagrafico.

Art. 41 - Modalità di quantificazione degli aiuti economici

La quantificazione dei contributi viene definita in relazione alla condizione economica familiare rilevata nel rispetto dei limiti stabiliti per ciascuna tipologia di aiuto.

Art. 42 - Coinvolgimento della rete familiare e parentale

1. Il Comune interviene con propri contributi economici solo dopo aver accertato l'assenza di una rete familiare in grado di sostenere il possibile beneficiario.
2. Fermo restando gli obblighi previsti dalla legge, la quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

Art. 43 - Aiuto Economico Continuativo

1. Il Comune potrà intervenire con un aiuto economico continuativo rivolto a persone sole o nuclei familiari residenti in cui tutti i componenti non siano in grado di sostenere un'attività lavorativa e siano privi delle risorse economiche sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari

come definiti dal precedente articoli e che si trovino in una delle seguenti condizioni, fatte salve le condizioni generali di accesso di cui sopra :

- un'età di norma pari o superiore ai 65 anni;
 - invalidità superiore al 74%;
 - stato di salute psicofisico invalidante idoneamente certificato.
2. L'aiuto economico continuativo può essere erogato per un periodo massimo **di dodici mesi** ed è corrisposto di norma mensilmente, sulla base dei seguenti massimali, tenuto conto delle singole progettualità:

Massimali	
FASCE I.S.E.E.	AIUTO ECONOMICO MENSILE
Da 0,00 a 4.000,00	300,00
Da 4.000,01 a 6.000,00	250,00
Da 6.000,01 a 8.000,00	200,00
Da 8.000,01 a 15.000,00	150,00

3. In ogni caso gli aiuti economici non potranno concorrere al superamento della soglia di accesso sopra indicata.
4. A seguito di rivalutazione delle condizioni che lo hanno reso necessario il contributo può essere confermato per ulteriori periodi non superiori a dodici mesi ciascuno. **Rimane inteso che** l'aiuto economico continuativo non è cumulabile con gli aiuti economici di cui ai successivi articoli

Art. 44 - Aiuto Economico Temporaneo a sostegno di progetti occupazionali

1. L'aiuto economico temporaneo può essere erogato, sussistendone le condizioni, nell'ambito di un progetto di assistenza a sostegno di fragilità personali e familiari e finalizzato al contenimento dell'emarginazione e orientato al recupero della piena autonomia economica della persona e della famiglia.
2. Tale progetto dovrà prevedere obiettivi raggiungibili nel breve periodo, facendo leva sulle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare esistente.
3. Tra le attività progettuali potranno essere proposti percorsi occupazionali in attività socialmente utili a favore del Comune, di enti non profit convenzionati con il Comune, a seguito di specifico *"patto sociale"*.
4. L'attività di impegno sociale può prevedere, secondo le situazioni e le caratteristiche del progetto individuale:
 - un impegno allo svolgimento di attività socialmente utili nell'ambito delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato od a sostegno di iniziative sociali promosse direttamente dal comune, a fronte della erogazione di contributi economici o a sostegno di spese da parte del Comune, senza richiesta di restituzione;
 - in alternativa alla erogazione di contributi od alla assunzione di spese economiche, l'assegnazione di un *"voucher per impegno sociale"* di importo analogo da utilizzare per la predisposizione, da parte degli enti accreditati, del progetto attuativo dello stesso presso realtà del Terzo Settore non profit, inserite in apposito elenco;
 - una integrazione alla erogazione di contributi od alla assunzione di spese economiche, assegnando un *"voucher per impegno sociale"* di importo da definire e da utilizzare per la

predisposizione, da parte degli enti accreditati, del progetto attuativo dello stesso presso realtà del Terzo Settore non profit, inserite in apposito elenco.

5. La mancata accettazione del progetto occupazionale, qualora il beneficiario sia nella condizione di poterlo svolgere, comporterà la non ammissione all'aiuto economico.
6. Nei progetti occupazionali sono previste verifiche periodiche sullo stato di attuazione degli impegni assunti dal beneficiario dell'aiuto economico il cui mantenimento, nel limite massimo stabilito, sarà subordinato alla valutazione positiva del medesimo progetto.
7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel progetto e nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.
8. Le condizioni di accesso, l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione saranno previste da specifici criteri ovvero dal singolo progetto occupazionale.
9. Con specifico atto di Giunta Comunale saranno definiti i criteri e le modalità di attivazione dello strumento del "voucher per impegno sociale".
10. L'aiuto economico temporaneo a sostegno di progetti occupazionali non è cumulabile con gli aiuti economici continuativi e straordinari.

Art.45 - Aiuto Economico Straordinario

1. Il Comune può intervenire con aiuti economici straordinari a favore di persone o nuclei familiari con reddito insufficiente per far fronte a necessità di carattere eccezionale e indifferibile a soddisfacimento di bisogni primari. L'aiuto economico straordinario può essere corrisposto in una o più soluzioni e non può superare la somma annua a famiglia di **2.000,00 euro**
2. Sono di norma ammesse a contributo, nei limiti sopra indicati, le spese necessarie al pagamento di:
 - a) Fatture/bollette per la fornitura di luce, acqua e gas di importo elevato, a seguito di sollecito al pagamento da parte dell'ente gestore, con il contestuale impegno del beneficiario a chiedere la rateizzazione degli importi ancora dovuti, subordinatamente alla verifica di adeguatezza della spesa in rapporto alla composizione del nucleo familiare;
 - b) canoni di locazione e di spese condominiali (anche in collaborazione con altri Settori del Comune, con altri Enti e istituzioni);
 - c) depositi cauzionali per la locazione di immobili, con versamento sia a nome del beneficiario sia a nome del Comune, con deroga sull'importo previsto, in base al contratto di locazione;
 - d) spese sanitarie necessarie e certificate da prescrizione medica;
 - e) spese per l'acquisto di generi alimentari;
 - f) spese scolastiche;
 - g) spese per rimpatri assistiti.
3. Possono essere altresì ammesse a contributo eventuali altre spese che corrispondano alle finalità sopra indicate. Le spese relative ai bisogni straordinari sopra indicati devono essere debitamente documentate.
4. La somma di denaro può essere erogata direttamente alla persona o all'ente che vanta il credito, ovvero al fornitore del bene o del servizio.
5. L'aiuto economico straordinario non è cumulabile con gli aiuti economici indicati precedentemente

Art. 46 - Intervento di sostegno alle famiglie ad integrazione del canone di locazione (buono affitto oneroso)

1. Il Comune può attivare aiuti economici a favore di persone e nuclei famigliari ad elevata fragilità in carico al servizio sociale a fronte di una spesa di locazione non sostenibile dal reddito familiare.
2. Il contributo può essere erogato per un periodo massimo di dodici mesi nella misura massima di €. 3.500,00 annui. Rimane in ogni caso a carico del richiedente un importo pari ad almeno il 40% del canone di locazione previsto dal contratto, salvo situazioni di grave emarginazione sociale.
3. Sono potenziali destinatari di tali contributi:
 - nuclei familiari mono genitoriali con figli minori;
 - persone singole o famiglie con adulti inoccupabili per invalidità o malattia;
 - persone singole senza reti familiari in condizioni di lavoro precario;
 - persone anziane sole o in coppia senza reti familiari in gravi difficoltà per il pagamento del canone di locazione.
4. In ogni caso l'accesso al contributo è subordinato alla avvenuta istanza di assegnazione di alloggio ERP e/o al fatto che non sia avvenuta rinuncia di alloggio messo a disposizione dal Comune/ERP.

Art. 47 - Aiuto economico con impegno alla restituzione

1. Il Comune può altresì concedere contributi con impegno alla restituzione a favore di persone o nuclei familiari in condizioni di bisogno economico accertate per esigenze straordinarie connesse al soddisfacimento dei bisogni primari. L'importo dell'aiuto economico è determinato in rapporto alla condizione di bisogno e alle spese da sostenere e alle capacità effettive di restituzione del nucleo familiare e comunque non potrà superare la cifra massima di **€ 3.000,00**.
2. Possono essere ammessi al contributo le persone o nuclei familiari che presentano i seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'anagrafe della popolazione residente;
 - b) valutazione del servizio sociale referente in cui si attesta lo stato di bisogno e la insufficienza delle risorse economiche disponibili per sostenere le spese relative al soddisfacimento dei bisogni primari e le spese straordinarie e impreviste per il mantenimento o il recupero dello stato di salute del beneficiario o di un componente il nucleo familiare o per il mantenimento della condizione di autonomia personale e familiare;
 - c) avere un rapporto rata-reddito sostenibile dalla famiglia considerati gli eventuali prestiti e altre spese fisse già riconducibili al nucleo familiare;
 - d) non avere a proprio carico protesti di prestiti precedentemente concessi;
 - e) essere assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali, previdenziali o economiche in genere;
 - f) sottoscrizione di una dichiarazione di riconoscimento di debito con impegno alla restituzione.
3. Nell'atto di ammissione vengono stabilite le modalità ed i tempi di restituzione direttamente dal beneficiario o da parte dell'ente erogatore degli emolumenti, previa autorizzazione ad agire in tal senso da parte del beneficiario e mediante delega alla riscossione a favore del Comune nei casi possibili.

Art.48 - Valutazione delle domande

1. Le domande di ammissione ai contributi economici sottoscritte dal diretto destinatario della prestazione o da chi ne assume gli interessi, sono ricevute dal servizio sociale competente, che ne rilascia ricevuta, e valutate entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla presentazione, ovvero

dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione eventualmente mancante.

2. Il servizio sociale ricevente, ove siano stanziati le adeguate risorse a bilancio dell'ente, provvede a comunicare entro i termini di cui sopra la concessione degli aiuti e/o delle provvidenze ovvero il diniego degli aiuti e/o delle provvidenze con le motivazioni dell'eventuale mancato accoglimento della domanda che potrebbero altresì sostanzarsi nella mancanza di fondi all'uopo stanziati dall'ente. La comunicazione della concessione dell'aiuto e/o della provvidenza può essere assolta con l'erogazione del contributo o sussidio.
3. Il Comune garantisce che le informazioni ed i dati presentati ai fini dell'ammissione ai contributi economici, vengono inseriti in una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per finalità socio-assistenziali, in conformità con le normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.
4. Le modalità di ammissione ai contributi economici a favore di persone o nuclei familiari assistiti da servizi socioassistenziali o sanitari non comunali sono regolate da protocolli e accordi specifici, salve le condizioni sopra indicate.
5. L'ammissione ai contributi, la loro revoca o sospensione temporanea è disposta con atto del Responsabile del Settore servizi sociali e politiche per la famiglia o suo delegato, su proposta del servizio sociale competente in relazione alla condizione del beneficiario.

Art.48 - Modalità di erogazione degli aiuti economici

Gli aiuti economici possono essere erogati mediante una delle seguenti modalità:

- con quietanza intestata al richiedente;
- con quietanza intestata direttamente all'eventuale soggetto creditore;
- con quietanza intestata a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio del nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale dell'aiuto economico;
- mediante altre modalità e strumenti ritenuti idonei.

Art.49 - Disposizioni attuative

1. È data facoltà alla Giunta Comunale di aggiornare annualmente i valori economici contenuti nel presente titolo del regolamento senza passare per un ulteriore modifica allo stesso.
2. Il Responsabile del Settore Servizi Sociali e politiche per la famiglia in applicazione della presente disciplina emana le necessarie disposizioni operative relativamente alle modalità di presentazione delle domande, di ammissione agli aiuti economici, alla documentazione atta a dimostrare la situazione economica e ai relativi controlli, nonché relativamente ai casi e alle modalità con cui esercitare le eventuali azioni di rivalsa per contributi percepiti indebitamente.
3. Rimarrà invece in capo all'amministrazione comunale stanziare le somme nel relativo bilancio di spesa per rendere eventualmente attivabili tutte le possibilità di sussidio previste dal presente titolo

TITOLO VII – DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 50– Trasparenza

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 51 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla avvenuta pubblicazione dello stesso sul Sito Istituzionale del Comune di Malegno, nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "*Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi*" precedentemente approvato tramite delibera consigliere n° 23 del 05/07/1991 e smi.